

Due pesi e due misure ...

Duole ritornare sull'argomento ma, evidentemente, si è fatto dell'abuso una regola: mi riferisco alle nomine "illegittime" dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, per le quali non dovrebbe valere una sentenza della Consulta. E della quale la Cassazione, a ben vedere, sta cercando di far passare un'interpretazione "politica", volta a tutelare gli interessi erariali, trascurando il fatto che il peso delle sentenze non può variare in base ai soggetti destinatari.

Assai opinabile quanto dichiarato dai vertici dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla questione, ossia che "La trasparenza delle regole e un profondo rispetto della Legge, infatti, ispirano l'operato dell'Agenzia delle Entrate fin dalla sua nascita". Per travolgere tale improvvida enunciazione di principio sarebbe sufficiente citare i casi reiterati di violazione dello Statuto del contribuente o del mancato rispetto dei termini entro i quali l'amministrazione finanziaria dovrebbe porre a disposizione dei contribuenti gli strumenti necessari per un corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi tributari.

Non si tratta, in questa sede, di polemizzare per un mero esercizio dialettico; semmai, di provare a convergere su un punto essenziale: **la ricostruzione operata dalla sentenza n. 37/2015 è ineccepibile e, per quanto siano in gioco interessi rilevanti (leggasi gettito erariale), non è possibile consentire a una parte di "modellare" il diritto a proprio uso e consumo e pretendere che il destinatario degli atti - il contribuente - non possa contare su altrettanta "elasticità" quando viola la norma tributaria.**

In breve, dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, il termine originariamente fissato per il "completamento" delle procedure concorsuali riguardanti le nomine delle quali si discute era stato prorogato due volte:

a) in primo luogo, l'art. 1, c. 14, primo periodo del D.L. 30.12.2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1 della legge 27.02.2014, n. 15, lo ha spostato al 31.12.2014, purché le procedure fossero indette entro il 30.06.2014, con la precisazione che, nelle more, era possibile prorogare o modificare solo gli incarichi dirigenziali già attribuiti, non invece conferirne di nuovi;

b) successivamente, l'art. 1, c. 8 del D.L. 31.12.2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), lo ha ulteriormente prorogato al 30.06.2015.

Benché il legislatore abbia esplicitamente precisato, in questi interventi di proroga, che non è consentito conferire nuovi incarichi a funzionari interni, è indubbio che gli interventi descritti abbiano aggravato gli aspetti lesivi della disposizione impugnata. In tal modo, infatti, il legislatore apparentemente ha riaffermato, da un lato, la temporaneità della disciplina, fissando nuovi termini per il completamento delle procedure concorsuali ma, dall'altro, allontanando sempre di nuovo nel tempo la scadenza di questi, ha operato in stridente contraddizione con l'affermata temporaneità.

In definitiva, l'art. 8, c. 24 del D.L. n. 16/2012, dal quale deriva il *casus belli*, ha contribuito all'infinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Per questo, dunque, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

Sostenere il contrario è, dunque, solo sterile difesa di interessi di parte.

Alessandro Pratesi